

n. 39/2013 sub I R.G. Affari Camerali Fallimenti

Tribunale di Treviso

II Sez. Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

Dott. Caterina Passarelli Presidente

Dott. Alberto Valle Giudice rel.

Dott. Elena Rossi Giudice

ha pronunciato il seguente

**Decreto**

nella causa promossa con ricorso depositato in data 25.7.2013

da

[redacted] rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato

[redacted] dom.

- ricorrente -

contro

Fallimento [redacted] in persona del curatore, rappresentato e difeso

in giudizio dall'avvocato [redacted] dom.

- resistente -

Oggetto: opposizione a stato passivo.

-oOo-

1. Il dottor [redacted] si insinuava al passivo del Fallimento [redacted] per la somma capitale di Euro 26.627,14, ovvero per la minor somma di Euro 23.327,14 per il caso di sopravvenuti pagamenti da parte di terzi, credito, rinveniente dall'attività professionale di assistenza e consulenza prestata alla debitrice ai fini della soluzione dello stato di crisi, anche mediante accesso a procedura concorsuale (doc. I ric.), per il quale richiedeva il riconoscimento della prededuzione ex art.111 l.f., ed in subordine la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2, c.c..

All'esito della verifica il ricorrente veniva ammesso al passivo per la somma di Euro 5.560,00 oltre c.p. in privilegio ed iva in chirografo, conto tenuto degli acconti ricevuti.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto opposizione insistendo per l'ammissione dell'intero credito insinuato, in prededuzione ovvero in via privilegiata.

Si è costituita la curatela fallimentare concludendo per il rigetto di ricorso.

2. Il concordato preventivo presentato dalla debitrice non ha avuto esito favorevole e si è arrestato prima del voto.

Le circostanze che hanno determinato la revoca - che si sostanziano nella insussistenza nel patrimonio del debitore proponente, sin dal momento in cui è stato presentato il piano, dei beni e/o diritti sui beni, sulla cui disponibilità era imperniata la proposta concordataria - si trovano esposte nella relazione

del commissario giudiziale ex art. 172 l.f. e nel decreto del tribunale ex art. 173 l.f., atti del procedimento concorsuale che debbono intendersi qui richiamati (docc. 3 e 4 res.).

3. Atteso l'esito non favorevole della procedura e considerate le ragioni che lo hanno determinato, ritiene il tribunale di applicare al compenso del professionista, calcolato ai sensi dell'art. 43 D.M. 169/2010, con riferimento al passivo indicato dalla debitrice nel ricorso per ammissione alla procedura concordataria (Euro 3.832.000,00), la riduzione massima del 70%, stabilita dall'art. 44, comma 1, lett. b), D.M. cit..

Ne risulta un importo pari ad Euro 19.568,00.

Tale importo, ad avviso del tribunale, non è ulteriormente decurtabile, come invece sostenuto dalla curatela nel prospetto di cui alle pagg. 13-14 di memoria difensiva, atteso che la 'ulteriore riduzione (40%) - arresto della procedura prima del voto', non trova fondamento nella disciplina tariffaria.

Dall'importo come sopra determinato vanno invece detratte le somme per 'acconti ricevuti', che parte resistente quantifica, nel richiamato prospetto, in totali Euro 6.180,00 (della percezione di acconti e/o altri fatti parzialmente estintivi, per importo complessivamente superiore a quello ritenuto da curatela nei propri conteggi, ha dato atto lo stesso opponente nella domanda di insinuazione al passivo: cfr. all. 2 al doc. 1 ric.).

Ne risulta un credito capitale di Euro  $(19.568,00 - 6.180,00 =) 13.388,00$ .

4. L'attività professionale del ricorrente è stata richiesta e prestata in funzione dell'accesso della debitrice alla procedura di concordato preventivo.

Il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell'art. 111, comma secondo, legge fall., che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento (in tal senso, Cass. 8.4.2013, n. 8533).

La sentenza coeva (Cass. 8.4.2013, n. 8534), invocata da parte resistente, si riferisce a fattispecie diversa, perché relativa a crediti per attività professionale prestata prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 111 l.f. e non diretta alla predisposizione della domanda di concordato.

Sicché non rileva, sotto il profilo in questione, afferente alla collocazione del credito nel concorso, l'utilità o meno che l'attività professionale abbia concretamente prodotto a vantaggio dei creditori concorsuali.

5. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, il credito del ricorrente va ammesso al passivo, in prededuzione, per l'importo di Euro 13.388,00 oltre Cassa ed Iva, nella misura di legge e subordinatamente ad emissione di fattura.

6. La parziale reciproca soccombenza, e la natura delle questioni in essa esaminate, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

p.q.m.

ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso, ammette il dott. [redacted] al passivo del Fallimento [redacted] in prededuzione per il complessivo importo di Euro 13.388,00, oltre Cassa ed Iva nella misura di legge e subordinatamente ad emissione di fattura, ordinando le conseguenti variazioni dello stato passivo;

spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Treviso, il 30-9-2014.

IL CAPELLIERE GASTONARDI  
Maria BARBOLLA

Deposito in cancelleria

1-10-2014  
IL CAPELLIERE GASTONARDI  
Maria BARBOLLA

Il Presidente  
IL GIUDICE  
Dott.ssa Caterina PASSARELLI

Il Giudice est.